

(N. 2322)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1957

Norme per l'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca
alle esigenze della monetazione e della medaglistica.

ONOREVOLI SENATORI. — La nuova monetazione in argento, che viene disposta con la legge 21 novembre 1957, n. 1141, determina l'esigenza di adeguare i servizi tecnici della Zecca alla funzionalità necessaria per assicurare la realizzazione del programma relativo alla monetazione stessa.

Peraltro l'adeguamento in questione viene contenuto nei limiti strettamente indispensabili per fronteggiare le occorrenze dei servizi e ciò sia per il personale tecnico specializzato (capitecnici ed incisori) sia per le maestranze operaie dello stabilimento.

Il cennato adeguamento è, così, limitato all'aumento di n. 6 unità nel personale tecnico e precisamente di tre unità nella specialità dei capitecnici e di altrettanti in quella degli incisori, opportunamente distribuite nelle varie qualifiche (articolo 1) nonchè alla copertura — con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67 — dei posti resisi vacanti nei contingenti di alcune categorie dei

salariati temporanei a seguito di collocamenti a riposo, dimissioni o passaggi nella categoria dei salariati permanenti (articolo 3).

Nel contempo, in vista della necessità di coordinare l'attività della Scuola dell'arte della medaglia con le esigenze tecniche della Zecca per la realizzazione delle nuove monete e di medaglie, occorre disciplinare con particolari norme la nomina e le attribuzioni del Direttore della Scuola dell'arte della medaglia (articolo 4), nonchè l'acquisizione, da parte della Zecca, dei saggi e lavori eseguiti dagli allievi della Scuola stessa (articolo 6).

È noto al riguardo, che la Scuola dell'arte della medaglia — annessa alla Zecca per effetto della legge istitutiva 14 luglio 1907, n. 486 — è unica nel suo genere in Italia e presenta particolare importanza nel campo della monetazione, costituendo ad un tempo un istituto di perfezionamento nell'arte della medaglistica e della composizione di monete, sigilli e simili,

Al Direttore della Scuola — cui è affidato l'insegnamento nella Scuola stessa di materie artistiche — compete anche lo studio e l'apprestamento dei modelli relativi alle monete, medaglie, sigilli, placchette e simili interessanti l'Amministrazione dello Stato.

Occorre ora considerare che il concorso recentemente espletato in base alle norme vigenti per la nomina al posto di Direttore della Scuola dell'arte della medaglia non ha avuto esito positivo soprattutto perchè la richiesta del titolo di studio non ha consentito di assicurare al concorso medesimo la partecipazione di artisti illustri o comunque già affermati.

Nel caso si può prescindere dal richiedere il titolo di studio in quanto le funzioni di Direttore non possono assimilarsi in alcun modo a quelle svolte nelle normali carriere amministrative.

In conformità delle disposizioni vigenti per la nomina a posti di insegnamento e di direzione negli istituti di istruzione artistica si stabilisce quindi di prescindere dal titolo di studio per l'ammissione al concorso in questione, restando la scelta ampiamente garantita dal pubblico concorso per titoli ed esperimento che gli aspiranti debbono sostenere.

Analogamente si stabilisce di prescindere dal titolo di studio per i pubblici concorsi per titoli ed esperimento ai posti di Vice incisore e di incisore principale, nelle funzioni dei quali sono prevalenti le qualità artistiche rispetto a quelle prettamente tecniche (articolo 2).

Nello stesso tempo vengono fissati particolari limiti di età (articolo 2 e 4) per l'ammissione ai concorsi per Direttore della Scuola dell'arte della medaglia e per Incisore principale, tenuto conto delle qualifiche elevate dei posti (coefficienti 500 e 402 rispettivamente) e del fatto che è previsto un solo posto d'organico per ciascuna qualifica, le cui particolari funzioni richiedono una elevata competenza ed una assai vasta esperienza nel campo artistico.

Per i posti di Vice Incisore, di Incisore principale e di Direttore della Scuola dell'arte della

medaglia si stabilisce anche che, quando si rendano vacanti, essi possono essere attribuiti temporaneamente, mediante incarichi ad esperti a termini dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In questa sede, atteso il vivo interesse che si rileva da parte del pubblico di conoscere l'attività presente e passata della Zecca italiana, come pure delle Zecche dei cessati Stati italiani, si propone di disciplinare il funzionamento del Museo della Zecca in modo da dare completa possibilità sia ai numismatici che a quanti si interessano dei problemi della monetazione di poter visitare le raccolte delle medaglie, delle monete, dei conii e di ogni altro materiale artistico colà esistente, fra cui le monete papali e le pregevolissime cere del Pistruzzi, artista illustre autore fra l'altro della sterlina inglese, e del quale si è celebrato di recente il centenario con esposizione internazionale delle opere.

Attesa poi la richiesta del pubblico per l'acquisto di medaglie, distintivi ed altri lavori artistici, viene data facoltà al Ministro del tesoro di autorizzare la Zecca a fabbricarli e porli in vendita tramite il Museo od altri Enti od istituzioni di diritto pubblico nonchè a determinare le condizioni di vendita.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento in esame rimangono contenuti in limiti assai modesti. A tali oneri — ivi compresi 8 milioni per il Museo — si farà fronte con i normali stanziamenti dei capitoli 432, 450 e 454 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi, integrati, ove occorra, con riduzione dello stanziamento del capitolo 643 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, mentre i ricavi relativi alla vendita delle medaglie, distintivi ed altri lavori da parte della Zecca affluiranno al bilancio dello Stato (articolo 9).

Il provvedimento riveste carattere di particolare urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per adeguare i servizi tecnici della Zecca alle esigenze della nuova monetazione, i posti del ruolo tecnico della stessa Zecca di cui alla tabella E allegato VI alla legge 25 gennaio 1940, n. 4 ed al quadro 30 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono aumentati di n. 2 unità di cui una per ciascuna delle qualifiche di primo capotecnico (coefficiente 325) e capotecnico (coefficiente 271), ed integrati inoltre di altre 4 unità di cui una in ciascuna delle qualifiche di capotecnico principale (coefficiente 402) e primo incisore (coefficiente 325) e di due unità nella qualifica di incisore (coefficiente 271).

Art. 2.

I posti di vice incisore e di incisore principale della Zecca sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esperimento.

Per l'ammissione ai concorsi previsti dal precedente comma non è richiesto il possesso di titolo di studio.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso per il posto di incisore principale è stabilito in anni 45.

Art. 3.

In relazione alle esigenze della nuova monetazione possono essere assunti, con le modalità previste dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67, 48 operai temporanei di cui non più di 14 specializzati di 1^a categoria.

Art. 4.

Il posto di Direttore della Scuola dell'arte della medaglia, dipendente dalla Direzione generale del tesoro (carriera direttiva; coefficiente 500), è conferito mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento.

Per l'ammissione al concorso previsto dal precedente comma, per il quale non è richiesto il possesso di titolo di studio, il limite massimo di età è stabilito in anni 45.

Al Direttore della Scuola dell'arte della medaglia — cui è affidato l'insegnamento, nella Scuola stessa, della modellatura a basso-rilievo e della composizione di monete, medaglie, placchette e sigilli — compete anche lo studio e l'apprestamento dei modelli relativi alle monete, medaglie, sigilli, placchette e simili, interessanti l'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

Quando i posti di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge si rendano vacanti, essi possono essere attribuiti temporaneamente ad esperti mediante incarichi da conferirsi con le norme di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

I saggi degli allievi della Scuola dell'arte della medaglia dei concorrenti e dei vincitori delle borse di perfezionamento presso detta Scuola restano ad ogni effetto di proprietà della Scuola medesima, che li mette a disposizione della Zecca perchè, ove lo ritenga, possa utilizzarli, in tutto o in parte, per lo svolgimento della propria attività.

È data facoltà al Ministro del tesoro, su proposta del Direttore generale del tesoro sentito il Consiglio direttivo della Scuola dell'arte della medaglia, di assegnare premi e compensi ai titolari dei saggi.

Art. 7.

Per la raccolta e collezione delle monete, delle medaglie, dei conii e di ogni altro materiale artistico esistente presso la Zecca è istituito il Museo della Zecca.

Al predetto Museo, che è posto alle dipendenze della Direzione generale del tesoro, sovraintende il Direttore della Scuola dell'arte della medaglia, ovvero, in caso di vacanza di tale posto, il Direttore della Zecca.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il consegnatario, che dipende dal sovrintendente, è nominato con decreto del Ministro del tesoro tra gli impiegati delle carriere speciali degli Uffici provinciali del Tesoro.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno stabilite le norme per il funzionamento del Museo e per l'accesso del pubblico, nonchè l'eventuale diritto di ingresso, da determinarsi nella misura stabilita per le gallerie d'arte in Roma.

Art. 8.

È data facoltà al Ministro del tesoro di autorizzare la Zecca a fabbricare medaglie, distintivi metallici e ad eseguire altri lavori artistici da porre in vendita al pubblico per il tramite del Museo o di altri enti od istituzioni di diritto pubblico.

Il prezzo e le condizioni di vendita al pubblico delle medaglie, distintivi metallici ed altri

lavori di cui al precedente comma saranno determinati dal Ministro del tesoro.

Art. 9.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, ivi compresi otto milioni per il Museo della Zecca, si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli 432, 450 e 454 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi, integrati, ove occorra, con riduzione dello stanziamento del capitolo 643 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, mentre i ricavi relativi alle vendite delle medaglie, distintivi ed altri lavori, di cui al precedente articolo 8, affluiranno al bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.